



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Rapporto esplicativo sull'ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Berna, gennaio 2016

Indice

Introduzione	3
1 Punt	4
1.1 Basi e situazione iniziale	4
1.1.1 Basi legali.....	4
1.1.2 Situazione iniziale.....	4
1.2 Principali risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza del Consiglio federale.....	5
1.3 Principali risultati dell'indagine conoscitiva sull'ordinanza del DEFR sul perimetro	6
2 Commento ai singoli articoli	6
2.1 Articolo 1 Imprese industriali	6
2.2 Articolo 2 Aziende del settore terziario vicine ad attività produttive	7
2.3 Articolo 3 Progetto	7
2.4 Articolo 4 Riorientamento.....	7
2.5 Articolo 5 Posti di tirocinio e personale a prestito	8
2.6 Articolo 6 Importanza per l'economia regionale.....	8
2.7 Articolo 7 Inizio dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione	8
2.8 Articolo 8 Eccezioni.....	10
2.9 Articolo 9 Importo massimo.....	11
2.10 Articolo 10 Determinazione dei nuovi posti di lavoro da creare (PL _{nuovi})	12
2.11 Articolo 11 Imputazione del debito fiscale all'agevolazione fiscale	13
2.12 Articolo 12 Presentazione della proposta da parte del Cantone	14
2.13 Articolo 13 Termine di trattazione.....	14
2.14 Articolo 14 Rapporto annuale.....	14
2.15 Articolo 15 Prosecuzione dell'agevolazione fiscale	14
2.16 Articolo 16 Entrata in vigore	15
3 Allegato: membri del gruppo di esperti.....	16
4 Documenti di riferimento.....	17
5 Glossario	17

Figure

Figura 1: imprese industriali e aziende del settore terziario vicine ad attività produttive	7
Figura 2: determinazione dell'inizio dell'agevolazione fiscale nel caso di nuove imprese o di nuovi stabilimenti d'impresa (con inizio avvenuto o non avvenuto dell'assoggettamento).....	9
Figura 3: determinazione dell'inizio dell'agevolazione fiscale nel caso di progetti di imprese esistenti (con o senza cifra d'affari).....	10

Introduzione

Nel mese di ottobre del 2013, basandosi sui risultati di una valutazione esterna delle agevolazioni fiscali nell'ambito della politica regionale, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di preparare una riforma delle agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale che doveva prevedere tre orientamenti principali:

1. l'introduzione di un importo massimo affinché l'agevolazione fiscale sia sempre in rapporto con i posti di lavoro previsti;
2. l'adeguamento delle zone di applicazione in considerazione della politica d'assetto del territorio;
3. modifiche di ordine tecnico che integrino le esperienze acquisite.

L'avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (ordinanza del Consiglio federale) approvato e posto in consultazione dal Consiglio federale il 1° aprile 2015 attua i suddetti punti e pone le basi per una maggiore trasparenza delle agevolazioni fiscali concesse. L'11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sui risultati della procedura di consultazione, lo ha approvato e ha discusso le fasi successive.

Le zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali sono state modificate in base ai nuovi principi contenuti nell'ordinanza del Consiglio federale e, parallelamente alla procedura di consultazione summenzionata, è stata avviata presso i Cantoni un'indagine conoscitiva. Il rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva è pubblicato.

Con la riforma vengono tra l'altro abrogate le direttive di applicazione del DEFR per la concessione di agevolazioni fiscali nel quadro della legge federale sulla politica regionale. Le disposizioni di tali direttive, completate da una serie di precisazioni, sono state in parte trasposte nell'avamprogetto di ordinanza del Consiglio federale posto in consultazione. Altre parti e ulteriori disposizioni di applicazione vengono emanate in una nuova ordinanza dipartimentale, oggetto della presente indagine conoscitiva presso i Cantoni.

La documentazione sottoposta a indagine conoscitiva è stata elaborata sulla base dell'avamprogetto di ordinanza del Consiglio federale. La formula e la fascia degli importi massimi fissati dalla Confederazione sono state oggetto della procedura di consultazione e non rientrano quindi nella presente indagine conoscitiva.

Nella prima parte del rapporto, dopo una breve panoramica delle basi legali, vengono illustrati i principali risultati della procedura di consultazione e dell'indagine conoscitiva. Nella seconda parte vengono commentati i singoli articoli.

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Basi e situazione iniziale

1.1.1 Basi legali

Conformemente all'articolo 103 della Costituzione federale¹ la Confederazione, in virtù dell'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0, LPR, rif. 1) «può concedere sgravi sull'imposta federale diretta».

Le disposizioni e le zone di applicazione sono definite in due ordinanze:

- l'[ordinanza](#) del Consiglio federale del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (RS 901.022, di seguito ordinanza del Consiglio federale, rif. 2);
- l'[ordinanza](#) del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 28 novembre 2007 sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali² (RS 901.022.1, di seguito ordinanza del DEFR sul perimetro, rif. 3).

Le direttive di applicazione del DEFR del 27 novembre 2012 per la concessione di agevolazioni fiscali nel quadro della legge federale sulla politica regionale (di seguito [direttive di applicazione](#)³, rif. 4) illustrano e completano le disposizioni più importanti dell'ordinanza del Consiglio federale.

1.1.2 Situazione iniziale

Nel quadro dei lavori preparatori per il programma pluriennale sulla politica regionale 2016–2023 la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha commissionato una valutazione esterna dell'attuazione della politica regionale conformemente alla legge federale in materia (art. 18⁴). La valutazione ha riguardato anche le agevolazioni fiscali concesse secondo l'articolo 12 LPR (rif. 5)⁵.

Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della valutazione. Alla luce della concorrenza globale tra le piazze economiche, degli aspetti di politica europea e della ponderazione dei vantaggi a livello politico-istituzionale risultanti dall'abolizione dello strumento o dal rafforzamento delle zone rurali strutturalmente deboli, il 23 ottobre del 2013 ha incaricato il DEFR,

¹ **Articolo 103 Politica strutturale**

«La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica».

² Nuovo titolo: *ordinanza del DEFR sulla determinazione dei Comuni appartenenti alle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali.*

³ Le direttive di applicazione sono pubblicate sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Ulteriori basi» (Principi di applicazione): <http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it>

⁴ Articolo 18 LPR: «Il Consiglio federale provvede alla valutazione scientifica del programma pluriennale e ne riferisce all'Assemblea federale».

⁵ B, S, S. in collaborazione con IRENE, «Évaluation des allègements fiscaux dans le cadre de la politique régionale», ottobre 2013; il rapporto è pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Rapports»: <http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=fr>

KPMG, «Système d'allègements fiscaux en comparaison internationale», ottobre 2013; pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Rapports»: <http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it>

Credit Suisse Economic Research, «Examen des zones d'application des allègements fiscaux dans le cadre de la NPR», luglio 2014; pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Rapports»: <http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it>

mediante decreto, di preparare una riforma delle agevolazioni fiscali nell'ambito della politica regionale. Tale riforma doveva prevedere tre orientamenti principali: a) l'introduzione di un importo massimo affinché l'agevolazione fiscale sia sempre in rapporto con i posti di lavoro creati o mantenuti; b) l'adeguamento delle zone di applicazione in considerazione della politica d'assetto del territorio e c) modifiche di ordine tecnico che integrino le esperienze acquisite.

L'avamprogetto di ordinanza del Consiglio federale (di seguito avamprogetto) approvato dal Consiglio federale il 1° aprile 2015⁶ attua i punti citati. L'avamprogetto crea inoltre le basi per una maggiore trasparenza delle agevolazioni fiscali concesse.

Con la riforma le direttive di applicazione vengono abrogate. Le loro disposizioni sono state in parte riprese nell'avamprogetto e completate da una serie di precisazioni tecniche, da numerose precisazioni risultanti dalle esperienze maturate e dai chiarimenti apportati dall'entrata in vigore della legge federale sulla politica regionale avvenuta il 1° gennaio 2008. Altre parti e ulteriori disposizioni di applicazione sono contenute nella nuova ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (di seguito ordinanza di applicazione del DEFR).

L'elaborazione dell'ordinanza di applicazione del DEFR è stata accompagnata dal gruppo di esperti posto sotto la direzione del DEFR/SECO (v. elenco dei membri in allegato). Oltre all'Ufficio federale di giustizia (UFG), alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e alla Direzione degli affari europei (DAE), nel gruppo di esperti erano rappresentati anche la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), le segreterie generali della Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF), nonché amministrazioni tributarie, direzioni dell'economia e servizi per l'economia e la promozione della piazza economica attraverso gli esperti cantonali nominati dalla CDEP e dalla CDF. Il gruppo di esperti ha iniziato la sua attività nel mese di febbraio del 2014 lavorando all'ordinanza del Consiglio federale e all'ordinanza del DEFR sul perimetro. I lavori concernenti l'ordinanza di applicazione del DEFR si sono conclusi nel gennaio del 2016. Il mandato consisteva nel seguire le revisioni delle ordinanze dal punto di vista tecnico. La partecipazione dei Cantoni riguardava il sostegno tecnico e il coordinamento già in una prima fase, ma non era volta ad anticipare decisioni politiche.

1.2 Principali risultati della procedura di consultazione sull'ordinanza del Consiglio federale

34 dei 47 partecipanti alla procedura di consultazione incoraggiano gli sforzi tesi a migliorare il sistema. La CDEP e 22 Cantoni sono sostanzialmente a favore della riforma, mentre 10 partecipanti, tra i quali 2 Cantoni, esprimono delle critiche; 3 partecipanti, tra i quali 2 Cantoni, chiedono di rinunciare del tutto alle agevolazioni fiscali a livello federale.

L'adeguamento delle zone di applicazione tenendo conto della politica d'assetto del territorio e l'introduzione di un importo massimo per l'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione sono appoggiate dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione.

L'inclusione dei centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri, nella determinazione delle zone di applicazione è appoggiata da gran parte dei partecipanti. La formula e le fasce proposte per la fissazione degli importi massimi sono state sostanzialmente confermate.

Vengono invece valutati in modi diversi in particolare la percentuale della popolazione compresa nella zona di applicazione, il numero minimo di posti di lavoro da creare nel caso di

⁶ L'avamprogetto è consultabile sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Consultazione»: <http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it>

progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive e il fatto di vincolare l'agevolazione fiscale della Confederazione all'agevolazione fiscale effettivamente concessa nello stesso anno a livello cantonale e comunale. I requisiti formali della decisione cantonale di agevolazione fiscale vengono in parte criticati. La maggioranza dei partecipanti si oppone all'ampliamento, nella forma proposta, dell'informazione sulle agevolazioni fiscali concesse.

L'11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto⁷ (rif. 6) sui risultati della consultazione, lo ha approvato e ha discusso le fasi successive.

1.3 Principali risultati dell'indagine conoscitiva sull'ordinanza del DEFR sul perimetro

L'elenco delle zone di applicazione riscuote ampio consenso tra i partecipanti all'indagine conoscitiva. 10 dei 21 partecipanti prendono atto dell'avamprogetto, 6 partecipanti presentano richieste di modifica e altri 5 partecipanti lo respingono.

Il rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva è pubblicato⁸ (rif. 7). Il DEFR esaminerà, nel rispetto dei principi stabiliti nell'ordinanza del Consiglio federale, le proposte di modifica dei Cantoni riguardanti i loro rispettivi Comuni e ne terrà conto nel limite del possibile.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Articolo 1 Imprese industriali

Beneficiaria delle agevolazioni fiscali secondo l'articolo 12 capoverso 2 LPR è un'impresa industriale o un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive che «*crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti*». L'articolo 1 capoverso 2^o dell'avamprogetto di ordinanza del Consiglio federale posto in consultazione (di seguito: avamprogetto) delega al DEFR la competenza di descrivere le imprese (imprese industriali e aziende del settore terziario vicine ad attività produttive).

La definizione delle imprese industriali contenuta nell'articolo 1 dell'ordinanza di applicazione del DEFR è ripresa dalle direttive di applicazione e completata. Come avvenuto finora, il DEFR si basa sulla Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) dell'Ufficio federale di statistica del 2008. Sono considerate «industriali» le seguenti attività economiche:

- a. attività manifatturiere secondo la sezione C NOGA;
- b. programmazione, consulenza informatica e attività connesse secondo la sezione J divisione 62 NOGA.

Le attività informatiche (lett. b) vengono trasferite dal «settore terziario vicino ad attività produttive» alle attività «industriali».

Un'impresa industriale può realizzare due tipi di progetti:

- nell'ambito delle attività economiche di cui all'articolo 1 (progetti industriali) o

⁷ Il rapporto sui risultati della consultazione è pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Consultazione»: <http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it>

⁸ Il rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva è pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Indagine conoscitiva»: <http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it>

⁹ Art. 1 cpv. 2: «Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) descrive le imprese di cui all'articolo 1.»

- al di fuori di tali attività (progetti non industriali, cfr. 2.2). Queste imprese vengono definite aziende del settore terziario vicine ad attività produttive.

Figura 1: imprese industriali e aziende del settore terziario vicine ad attività produttive

	Impresa industriale	Azienda del settore terziario
Progetto industriale	✓ (art. 1)	x
Progetto non industriale	✓ (art. 2)	x

2.2 Articolo 2 Aziende del settore terziario vicine ad attività produttive

Partendo dal gruppo di potenziali beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPR e dalla delega delle competenze di cui all'articolo 1 capoverso 2 dell'avamprogetto posto in consultazione (cfr. punto 2.1), l'articolo 2 definisce le aziende del settore terziario vicine ad attività produttive come imprese industriali che realizzano progetti al di fuori delle attività economiche di cui all'articolo 1. Ciò corrisponde in gran parte alle direttive di applicazione vigenti e alla prassi (cfr. Figura 1):

Esempio:

Un'impresa attiva a livello mondiale nel settore dei macchinari (*impresa industriale conformemente all'art. 1*) centralizza il settore della ricerca e dello sviluppo, la contabilità interna e le attività di *Supply Chain Management* per i mercati EMEA (*attività al di fuori delle attività industriali di cui all'art. 1 lett. a e b*) in una determinata località in Svizzera.

2.3 Articolo 3 Progetto

L'articolo 3 corrisponde alla prassi attuale in base alla quale il progetto consiste nella costituzione o nel riorientamento di un'unità giuridica o di uno stabilimento d'impresa.

Uno stabilimento d'impresa è una sede fissa di affari o di lavoro secondo l'articolo 51 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990¹⁰ sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11).

2.4 Articolo 4 Riorientamento

L'articolo 4 sancisce in maniera esplicita la prassi vigente secondo cui si ha un riorientamento dei posti di lavoro in caso di cambiamento essenziale dell'attività aziendale. Secondo le direttive di applicazione vigenti¹¹ il cambiamento è essenziale quando, cumulativamente:

- a. comporta un avanzamento tecnologico o una forte propulsione innovativa, e
- b. implica investimenti rilevanti rispetto alle dimensioni dell'impresa.

¹⁰ Art. 51 cpv. 2 LIFD: «Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi».

¹¹ V. anche il rapporto «Harmonisierung des Unternehmenssteuerrechts», parte X sezione C, Schweizerische Steuerkonferenz / Kommission Steuerharmonisierung, 1995 Muri, Berna.

2.5 Articolo 5 Posti di tirocinio e personale a prestito

L'articolo 5 riprende i contenuti delle direttive di applicazione, integrando l'articolo 7¹² dell'avamprogetto.

Capoverso 1

Come avvenuto finora, conformemente all'articolo 7 dell'avamprogetto i posti di tirocinio vengono conteggiati con il numero di posti di lavoro previsti o da riorientare.

Capoverso 2

Come in precedenza, i posti occupati da personale di cui all'articolo 27 dell'ordinanza sul collocamento (RS 823.111) non vengono conteggiati come posti di lavoro.

2.6 Articolo 6 Importanza per l'economia regionale

L'articolo è nuovo.

Capoverso 1

Secondo il capoverso 1 l'importanza particolare per l'economia regionale conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 2¹³ dell'avamprogetto è data quando il progetto soddisfa almeno quattro criteri specificati all'articolo 8 capoverso 1 lettere a–h¹⁴ dell'avamprogetto.

Capoverso 2

Nella sua proposta il Cantone indica i quattro criteri determinanti per quanto riguarda l'importanza del progetto per l'economia regionale secondo il capoverso 1.

2.7 Articolo 7 Inizio dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione

L'articolo 10 capoverso 2¹⁵ dell'avamprogetto delega al DEFR la competenza di disciplinare l'inizio dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione. Nell'elaborazione della nuova ordinanza di applicazione il DEFR si è ampiamente basato sulle direttive di applicazione e sulla prassi vigente.

¹² Art. 7

«¹ Il numero dei posti di lavoro previsti o da riorientare è calcolato in base al totale delle percentuali di impiego. Una percentuale di impiego del cento per cento corrisponde a un posto di lavoro.

² Sono determinanti le percentuali di impiego risultanti da contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato conclusi secondo il diritto svizzero dall'impresa stessa o dalla società madre in Svizzera.»

¹³ Art. 6 cpv. 1 lett. b n. 2

«Possono essere concesse agevolazioni fiscali soltanto se (...) il progetto riveste un'importanza particolare per l'economia regionale.»

¹⁴ Art. 8 cpv. 1

«L'importanza di un progetto per l'economia regionale è valutata in particolare in base ai seguenti criteri:

- a. inserimento in una strategia di sviluppo economico cantonale o base simile;*
- b. numero di posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare nella zona di applicazione;*
- c. investimenti pianificati nella zona di applicazione;*
- d. acquisti, ordinazioni o richieste di prestazioni pianificati o realizzati nella zona di applicazione;*
- e. collaborazione con istituti di ricerca e di formazione che abbia un legame diretto con il progetto;*
- f. possibilità di formazione pianificate nella zona di applicazione;*
- g. carattere innovativo del miglioramento di un prodotto, di un processo di produzione o di un processo di gestione aziendale rispetto alle soluzioni precedenti; o*
- h. mercato che si estende al di là della zona di applicazione.»*


¹⁵ Art. 10 cpv. 2: *«Il DEFR disciplina l'inizio dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione.»*

Capoverso 1

Nel caso di progetti di nuove imprese, al posto dell'iscrizione nel registro cantonale di commercio, è il giorno in cui ha inizio l'assoggettamento all'imposta a essere considerato giorno di riferimento per l'inizio dell'agevolazione fiscale. Questo approccio ha il vantaggio di comprendere anche le nuove imprese non iscritte nel registro di commercio. L'assoggettamento coincide inoltre con una data chiaramente definita secondo la legislazione in materia fiscale alla quale possono far riferimento le autorità a cui compete la tassazione.

Analogamente a quanto avviene oggi, se l'assoggettamento non ha ancora avuto inizio, l'agevolazione fiscale comincia al più tardi il 31 dicembre dell'anno civile in cui la proposta completa di cui all'articolo 13 capoverso 2 dell'avamprogetto è stata presentata alla SECO. Questo anno civile fa parte della durata secondo l'articolo 10 dell'avamprogetto. I dettagli sono disciplinati nella decisione.

Figura 2: determinazione dell'inizio dell'agevolazione fiscale nel caso di nuove imprese o di nuovi stabilimenti d'impresa (con inizio avvenuto o non avvenuto dell'assoggettamento)




Capoverso 2

Per i progetti di imprese esistenti l'agevolazione fiscale comincia come in precedenza con la realizzazione della prima cifra d'affari. La presentazione della cifra d'affari deve essere effettuata in base alle norme contabili riconosciute conformemente al Codice delle obbligazioni svizzero.

Viene precisato che l'agevolazione fiscale comincia il 1° gennaio dell'anno civile corrispondente. I dettagli sono disciplinati nella decisione.

Figura 3: determinazione dell'inizio dell'agevolazione fiscale nel caso di progetti di imprese esistenti (con o senza cifra d'affari)



La figura tiene conto dei risultati della procedura di consultazione. Questo significa che il passaggio «il termine [di 270 giorni civili] decorre dall'inizio dell'anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari» al capoverso 3 dell'articolo 13 dell'avamprogetto sarà sostituito con «la proposta deve essere presentata entro lo stesso anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari».

Capoverso 3

Nel caso di progetti di imprese esistenti che al momento della presentazione della proposta non hanno realizzato alcuna cifra d'affari, l'agevolazione fiscale comincia, analogamente a quanto avviene oggi, al più tardi il 31 dicembre dell'anno civile in cui la proposta completa di cui all'articolo 13 capoverso 2 dell'avamprogetto è stata presentata alla SECO.

Capoverso 4

La disposizione secondo cui il periodo dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non deve necessariamente coincidere con quello dell'agevolazione fiscale concessa dal Cantone è stata ripresa dalle direttive di applicazione.

2.8 Articolo 8 Eccezioni

Questa disposizione è ripresa dalle direttive di applicazione e completata.

Capoverso 1

Come finora, in casi eccezionali, in deroga all'articolo 7 capoverso 1 (nuove imprese Figura 2) e capoverso 3 (imprese esistenti con un progetto ma senza cifra d'affari cfr. Figura 3), l'agevolazione fiscale può cominciare più tardi. Il termine supplementare concesso è esteso da 2 a 5 anni. Ora vengono citate anche le misure edilizie come esempio che motiva la concessione di un termine supplementare per l'inizio dell'agevolazione fiscale.

Capoverso 2

Come finora, l'anno civile in cui la proposta completa di cui all'articolo 13 capoverso 2 dell'avamprogetto è stata presentata alla SECO non è considerato nel termine supplementare.

Capoverso 3

Nel caso in cui sia proposto un inizio posticipato dell'agevolazione fiscale, la motivazione e uno scadenziario dettagliato sono, come finora, obbligatoriamente parte integrante del dossier completo.

Capoverso 4

Questo capoverso introduce una nuova precisazione secondo la quale, nel caso in cui si applichi l'articolo 8, l'agevolazione fiscale comincia il 1° gennaio.

2.9 Articolo 9 Importo massimo

I valori rilevanti dell'importo massimo dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione sono definiti nell'articolo 11 capoversi 1–3¹⁶ dell'avamprogetto. La definizione della struttura dettagliata (aliquote e calcolo) è di competenza del DEFR (art. 11 cpv. 4).

Capoverso 1

Il capoverso 1 illustra i coefficienti per la determinazione dell'importo massimo dell'agevolazione fiscale:

- numero di nuovi posti di lavoro che si prevede di creare con il progetto (PL_{nuovi});
- numero di posti di lavoro che si prevede di mantenere e di riorientare conformemente all'articolo 4 con il progetto ($PL_{\text{mantenuti}}$);
- importo per ogni nuovo posto di lavoro da creare (I_{nuovo});
- importo per ogni posto di lavoro da mantenere e da riorientare conformemente all'articolo 4 ($I_{\text{mantenuto}}$);
- durata dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione (N).

Nel caso di $PL_{\text{mantenuti}}$ vengono considerati esclusivamente i posti di lavoro esistenti interessati direttamente da un riorientamento secondo l'articolo 4. La decisione può contenere anche condizioni riguardanti il mantenimento di posti di lavoro non riorientati.

Capoverso 2

La formula per il calcolo dell'importo massimo dell'agevolazione fiscale è determinata sulla base del risultato della formula proposta dal Consiglio federale nella consultazione¹⁷ (cfr. rapporto esplicativo, n. 2.3.2, p. 24) e sarà inserita nell'ordinanza di applicazione del DEFR. Questo capoverso non è quindi oggetto dell'indagine conoscitiva.

¹⁶ Art. 11:

«¹ L'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione corrisponde all'importo inferiore fra i due seguenti importi:

- a. le detrazioni fiscali risultanti dall'agevolazione richiesta per l'impresa interessata a livello cantonale e comunale;
- b. l'importo massimo delle agevolazioni fiscali proposto dal Cantone per l'imposta federale.

² Essa non supera tuttavia in nessun caso l'importo massimo stabilito dalla Confederazione.

³ L'agevolazione fiscale effettivamente concessa ogni anno sull'imposta federale diretta, per l'intera durata dell'agevolazione fiscale, non supera in nessun caso l'agevolazione fiscale effettivamente concessa nello stesso anno a livello cantonale e comunale.

⁴ Il DEFR disciplina le aliquote e il calcolo dell'importo massimo delle agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione. A tal fine assicura che le detrazioni fiscali e i posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare siano in un rapporto adeguato.»

¹⁷ $[(PL_{\text{nuovi}} \times I_{\text{nuovo}}) + (PL_{\text{mantenuti}} \times I_{\text{mantenuto}})] \times N$

Capoverso 3

Gli importi I_{nuovo} e $I_{mantenuto}$ vengono determinati in base al risultato relativo alla fascia degli importi massimi proposta dal Consiglio federale nella consultazione¹⁸ (cfr. rapporto sui risultati della consultazione, n. 2.3.2, p. 24) e saranno inseriti nell'ordinanza di applicazione del DEFR. Questo capoverso non è quindi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Capoverso 4

Secondo il capoverso 4 il DEFR verifica la formula e i valori determinanti almeno ogni due legislature.

2.10 Articolo 10 Determinazione dei nuovi posti di lavoro da creare (PL_{nuovi})

L'articolo 10 stabilisce i criteri per la determinazione dei nuovi posti di lavoro (PL_{nuovi}) secondo l'articolo 9 con l'obiettivo di evitare abusi. A questo scopo l'articolo 10 considera la ripartizione dei nuovi posti di lavoro da creare secondo il piano aziendale su tutto il periodo di agevolazione fiscale.

Capoverso 1

Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale viene creato almeno il 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, PL_{nuovi} corrisponde al numero complessivo di tali posti di lavoro indicato nel piano aziendale.

Esempio:

Periodo di agevolazione fiscale (N): 10 anni civili

Numero di nuovi posti di lavoro (PL) per tutto il periodo secondo il piano aziendale: 20

Numero di nuovi PL nella prima metà del periodo (5 anni civili): 10

- PL_{nuovi} secondo l'articolo 10 capoverso 1 = 20

Motivazione: con 10 PL previsti, nei primi 5 anni civili viene creato il 50 per cento dei 20 nuovi PL previsti per tutto il periodo dell'agevolazione fiscale. In questo caso si applica il capoverso 1 e PL_{nuovi} tiene conto dei PL creati secondo il piano aziendale per tutto il periodo di agevolazione fiscale.

Capoverso 2

Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale viene creato meno del 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, PL_{nuovi} corrisponde al numero dei posti di lavoro creati nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale moltiplicato per il fattore 2.

Esempio:

Periodo di agevolazione fiscale (N): 10 anni civili

Numero di nuovi posti di lavoro (PL) per l'intero periodo secondo il piano aziendale: 60

Numero di nuovi PL nella prima metà del periodo (5 anni civili): 10

- PL_{nuovi} secondo l'articolo 10 capoverso 2 = $10 \times 2 = 20$

Motivazione: con 10 PL previsti, nei primi 5 anni civili viene creato meno del 50 per cento dei 60 nuovi PL previsti per l'intero periodo di agevolazione fiscale. Si applica quindi il capoverso 2 e il numero di nuovi PL creati al termine della prima metà del periodo di agevolazione fiscale viene moltiplicato per il fattore 2.

¹⁸ Da 71 594 a 143 188 franchi all'anno per ogni posto di lavoro da creare e da 35 797 a 71 594 franchi all'anno per ogni posto di lavoro da mantenere.

Capoverso 3

Nel caso di un periodo di anni dispari, il termine per l'adempimento è prolungato di sei mesi.

Esempio:

Periodo di agevolazione fiscale (N): 7 anni civili

Riferimento per il calcolo della metà del periodo: 4 anni civili.

Capoverso 4

Secondo la prassi vigente, le aziende del settore terziario vicine ad attività produttive devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2¹⁹ dell'avamprogetto entro la metà del periodo, a prescindere dalle disposizioni dell'articolo 10 capoversi 1–3.

2.11 Articolo 11 Imputazione del debito fiscale all'agevolazione fiscale

L'articolo 11 integra l'articolo 15 capoverso 4²⁰ dell'avamprogetto specificando le modalità di ottenimento dell'importo massimo dell'agevolazione fiscale da parte dell'impresa beneficiaria nonché le responsabilità del Cantone.

Capoverso 1

L'importo dell'agevolazione fiscale può essere ottenuto dall'impresa per tutto il periodo dell'agevolazione fiscale. Il diritto all'agevolazione fiscale decade nel momento in cui si esaurisce l'importo dell'agevolazione fiscale o scade il periodo di agevolazione fiscale. Gli importi non utilizzati durante il periodo non sono recuperabili.

Capoverso 2

L'importo dell'agevolazione fiscale può essere imputato unicamente alle imposte legate al progetto che beneficia dell'agevolazione fiscale. Questo può richiedere una contabilità specifica per il progetto in modo che le imposte applicate al progetto e quelle applicate alle restanti attività dell'impresa siano chiaramente distinguibili.

Capoverso 3

Il Cantone cui compete la tassazione dell'impresa assicura per ogni periodo fiscale il conteggio dell'agevolazione fiscale.

Il Cantone adempie l'obbligo di cui al capoverso 3 nei confronti della SECO indicando nel rapporto annuale l'importo rimanente dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione (cfr. n. 2.14). A differenza degli altri dati contenuti nel rapporto annuale, l'importo residuo può essere determinato e comunicato alla SECO solo dopo la tassazione definitiva dell'impresa. Poiché i dati sulla tassazione in genere sono disponibili con un differimento temporale (fino a un massimo di 5 anni dopo la fine dell'anno di esercizio corrispondente²¹), l'importo residuo dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione per l'anno x può essere eventualmente indicato solo in un rapporto annuale successivo (al più tardi nel rapporto annuale x + 5).

¹⁹ Art. 6 cpv. 2: «Se il richiedente è un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive, la Confederazione può accordare agevolazioni fiscali unicamente se il progetto prevede la creazione di almeno 20 nuovi posti di lavoro.»

²⁰ Art. 15 cpv. 4: «Il DEFR informa sull'agevolazione fiscale federale concessa all'impresa il Cantone che ha presentato la proposta nonché l'autorità cantonale cui compete la tassazione, affinché quest'ultima possa procedere alla tassazione dell'impresa interessata. Informa inoltre l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)»

²¹ Art. 120 cpv. 1 LIFD: «Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.»

2.12 Articolo 12 Presentazione della proposta da parte del Cantone

Questa disposizione è nuova e specifica, integrando l'articolo 13 capoverso 3²² dell'avamprogetto, che il Cantone deve utilizzare il modulo prescritto dalla SECO per la presentazione della proposta.

2.13 Articolo 13 Termine di trattazione

L'articolo 13 è ripreso dalle direttive di applicazione. Com'è avvenuto finora, la proposta del Cantone viene trattata presso la SECO entro tre mesi dalla presentazione del dossier completo. Se non è possibile rispettare tale scadenza, la SECO informa il Cantone sul seguito della procedura.

2.14 Articolo 14 Rapporto annuale

L'articolo 14 definisce, integrando l'articolo 16 capoverso 3²³ dell'avamprogetto, la procedura di trasmissione del rapporto annuale. Le disposizioni sono riprese dalle direttive di applicazione (cpv. 1–4) e completate (cpv. 5).

Capoverso 1

Com'è avvenuto finora, il Cantone trasmette alla SECO i dati conformemente all'articolo 16 capoverso 3 dell'avamprogetto utilizzando il modulo prescritto dalla SECO.

Capoverso 2

Come finora, il rapporto annuale deve essere firmato sia dall'impresa che dal Cantone. In tal modo l'impresa conferma l'esattezza delle informazioni fornite. Il Cantone conferma da parte sua l'avvenuta verifica dell'esattezza e della plausibilità delle informazioni fornite dall'impresa.

Capoverso 3

Come in precedenza, in mancanza della firma dell'impresa o del Cantone, il rapporto annuale è considerato incompleto e non presentato.

Capoverso 4

Com'è avvenuto finora, al posto del rapporto annuale l'impresa può presentare anche un rapporto distinto contenente le informazioni da fornire nel rapporto annuale.

Capoverso 5

Questo capoverso è introdotto sulla base dell'articolo 17²⁴ (ufficio di revisione) dell'avamprogetto. Aniché una conferma allegata al rapporto annuale, l'ufficio di revisione può firmare anche il rapporto annuale stesso.

2.15 Articolo 15 Prosecuzione dell'agevolazione fiscale

L'articolo 15 è ripreso dalle direttive di applicazione e precisato.

²² Art. 13 cpv. 3: «Il Cantone deve presentare la sua proposta per via elettronica alla SECO al più tardi 270 giorni civili dopo l'inizio dell'assoggettamento all'imposta. Per i progetti delle imprese esistenti il termine per la presentazione decorre dall'inizio dell'anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari.»

²³ Art. 16 cpv. 3: «I Cantoni forniscono alla SECO, al più tardi dodici mesi dopo la chiusura dei conti dell'impresa, i dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro e tutti gli altri dati e documenti necessari per verificare che siano rispettate le condizioni e gli oneri nonché per valutare gli effetti delle agevolazioni fiscali concesse.»

²⁴ Art. 17: «Le imprese soggette all'obbligo di revisione secondo l'articolo 727 o 727a del Codice delle obbligazioni (CO) devono far confermare ogni anno dall'ufficio di revisione i dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro e trasmettere tali dati ai Cantoni.»

In base alla prassi seguita finora, la durata dell'agevolazione fiscale viene suddivisa in due periodi nelle decisioni del DEFR. Al termine del primo periodo l'agevolazione viene prolungata per il secondo periodo se sono soddisfatti le condizioni e gli oneri stabiliti nella decisione del DEFR.

Capoverso 1

Il capoverso 1 è ripreso dalle direttive di applicazione. La SECO verifica il rispetto delle condizioni e degli oneri, in particolare sulla base del rapporto annuale. Se non viene presentato il rapporto annuale non è possibile confermare la prosecuzione dell'agevolazione fiscale.

Capoverso 2

Il capoverso 2 è ripreso dalle direttive di applicazione e dà la facoltà alla SECO di richiedere, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e degli oneri, ulteriori indicazioni e documenti, in particolare una copia dei contratti di lavoro.

Capoverso 3

Il capoverso 3 viene ripreso dalle direttive di applicazione e stabilisce che la SECO informa per iscritto sulla prosecuzione o meno dell'agevolazione fiscale e fissa un termine per la presa di posizione da parte dell'impresa.

Capoverso 4

Il capoverso 4 è nuovo e corrisponde alla prassi odierna. La comunicazione della SECO di cui al capoverso 3 offre all'impresa la possibilità di prendere posizione entro una determinata scadenza e di chiedere una decisione impugnabile del DEFR.

2.16 Articolo 16 Entrata in vigore

L'ordinanza di applicazione del DEFR entrerà in vigore insieme all'ordinanza del Consiglio federale e all'ordinanza del DEFR sul perimetro presumibilmente il 1° luglio 2016.

3 Allegato: membri del gruppo di esperti

Stato 15 gennaio 2016

Cognome	Nome	Ufficio / Funzione
Aregger ^(*)	Roland	Leiter Volkswirtschaft, Steueramt, AG
Baretta ^(*)	Gabriele	SFI, collaboratrice Sezione Questioni fiscali multilaterali e imposizione delle imprese
Bianco	Eric	Chef service du Développement économique, VS
Bürki	Daniel	AFC, vicecapo Divisione Vigilanza Cantoni Gruppo 1
Dériaz	Pierre	Responsable de la Division taxation, VD
Devaux	Jean-Philippe	Projektleiter Wirtschaftsförderung, BE
Gani ^(*)	Raphaël	Fiscaliste auprès de la Division de la taxation, VD
Gobat ^(*)	Christian	CdC, incaricato NPC
Godel	Martin	SECO, Politica a favore delle PMI, caposettore, presidente del gruppo di esperti
Grillet ^(*)	Stéphanie	DAE, collaboratrice scientifica Sezione Affari economici e finanziari
Huber	Andreas	Segretario CDF
Jaquiéry ^(*)	Sebastian	SFI, collaboratore Sezione Questioni fiscali multilaterali e imposizione delle imprese
Kälin	Emil	Sekretär Volkswirtschaftsdirektion, UR
Mahnig	Fabian	DAE, capo Sezione Affari economici e finanziari
Mayer	Roland	Vicesegretario generale CdC
Mischler ^(*)	Peter	Vicesegretario CDF
Neuhaus	Marianne	SECO, Politica a favore delle PMI, collaboratrice scientifica
Niederberger	Christoph	Segretario generale CDEP
Schelling	Christoph	SFI, capo Divisione Fiscalità
Siegrist	Dave	Vorsteher Steueramt, AG
Ulrich	Beat	Leiter Hauptabteilung Standortförderung, SG
Widmer	Iris	UFG, giurista Settore Legislazione II

(*) Sostituito

4 Documenti di riferimento

N. rif.	Titolo, versione, data
Rif. 1	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0)
Rif. 2	Ordinanza del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (RS 901.022)
Rif. 3	Ordinanza del 28 novembre 2007 sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali (RS 901.022.1)
Rif. 4	Direttive di applicazione del DEFR del 27 novembre 2012 per la concessione di agevolazioni fiscali nel quadro della legge federale sulla politica regionale. Le direttive di applicazione sono pubblicate sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Ulteriori basi»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it
Rif. 5	«Évaluation des allégements fiscaux dans le cadre de la politique régionale», B, S, S. in collaborazione con IRENE, ottobre 2013; pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Rapports»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=fr «Système d'allégements fiscaux en comparaison internationale», KPMG, ottobre 2013; pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Rapports»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it «Examen des zones d'application des allégements fiscaux dans le cadre de la NPR», Credit Suisse Economic Research, luglio 2014; pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Rapports»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it
Rif. 6	Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione totale dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale, dicembre 2015; pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Consultazione»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it
Rif. 7	Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva concernente la revisione totale dell'ordinanza sulla determinazione dei Comuni appartenenti alle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali, gennaio 2016; pubblicato sulla pagina Internet della SECO dedicata alle agevolazioni fiscali, a destra sotto «Indagine conoscitiva»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it

5 Glossario

Abbreviazione	Significato
Avamprogetto	Avamprogetto posto in consultazione sull'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale.
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11)
NOGA	Nomenclatura generale delle attività economiche dell'UST del 2008
NPR	Nuova politica regionale
Ordinanza del Consiglio federale	Ordinanza del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (RS 901.022)
Ordinanza del DEFR sul perimetro	Ordinanza del 28 novembre 2007 sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali (RS 901.022.1) Nuovo titolo: Ordinanza sulla determinazione dei Comuni appartenenti alle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali
Ordinanza di applicazione del DEFR	Nuova ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale.
SECO	Segreteria di Stato dell'economia